



COMUNE DI ROÈ VOLCIANO

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 45 del 08/07/2024

Oggetto : **ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA CICLISTICA DENOMINATA "15° GRAN PREMIO DEGLI ULIVI PER ANDREA" DEL GIORNO 28 LUGLIO 2024 SU ALCUNE VIABILITÀ E SENTIERI DEL TERRITORIO COMUNALE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Visto il Decreto n. 11 del 13/06/2024 con il quale il Sindaco del Comune di Roè Volciano ha nominato il Responsabile dell'Unità Organizzativa - Area Tecnica del Comune di Roè Volciano;

Preso atto che in data 28 luglio 2024 avrà luogo la Manifestazione sportiva ciclistica organizzata da Team Manuel Bike A.S.D., denominata "15° Gran Premio degli Ulivi per Andrea";

Vista la nota in data 15 febbraio 2024 del Team Manuel Bike A.S.D. pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n. 0002054, con la quale veniva formulata istanza di istituzione del divieto di transito nelle strade comunali interessate dal percorso di gara di cui alla Manifestazione denominata "15° G.P. degli Ulivi per Andrea";

Richiamata l'autorizzazione rilasciata in data 8 luglio 2024 con prot. n. 0008343 da questo Ente a favore della Team Manuel Bike A.S.D. per lo svolgimento della Manifestazione sportiva di cui sopra;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 15 ottobre 2014, recante "Modifica e nuova determinazione della delimitazione del Centro Abitato ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20 marzo 2019, recante "Aggiornamento delimitazione del "centro abitato" ai sensi del d.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii.";

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 integrato col D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 2 e 5 del Codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visti in particolare gli artt. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) del Codice della strada;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

1. che dalle ore 07:30 alle ore 14:00 del giorno 28 luglio 2024, venga istituito il divieto di transito e sosta nei tratti interessati dal percorso della Manifestazione sportiva ciclistica denominata "15° Gran Premio degli Ulivi per Andrea", relativi alle seguenti viabilità:

- Via Garibaldi (Partenza)
- Via Bellintano (Arrivo)
- Via Leopardi
- Loc. Ronchi
- Loc. Madonna del Rio (Solo ed esclusivamente sul territorio di competenza di Roè Volciano)

- Via Inga
- Via Carabbiolo

- Via Bonfadio

ORDINA ALTRESÌ

- 2. che sia istituita l'interdizione a pedoni, escursionisti, ciclisti non facenti parte della competizione, per tutta la durata della manifestazione, del sentiero n. 16 della Madonna del Rio – direzione Milord e del sentiero che dalla Loc. Madonna del Rio conduce alla frazione Gazzane, al fine di garantire l'assenza di interferenze con gli atleti nel corso della gara.**

Si subordina la validità della presente Ordinanza al rispetto delle seguenti prescrizioni a carico della Società Sportiva Dilettantistica "Team Manuel Bike":

- Dovrà essere posta in opera la necessaria segnaletica stradale a norma del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione;
- Dovrà essere garantita la normale circolazione stradale deviando il traffico veicolare su altre strade alternative mediante il posizionamento di personale addetto ad ogni incrocio presente lungo il percorso della gara ciclistica;
- Si richiamano e confermano tutte le prescrizioni dettate nel citato nulla osta rilasciato dal Comune di Roè Volciano in data 8 luglio 2024 con prot. n. 0008343, che qui si intendono integralmente riportate come parte integrante della presente Ordinanza;
- **Dovrà essere garantito il passaggio di automezzi di soccorso e di pubblica utilità (ambulanza, vigili del fuoco, soccorso stradale, ecc.); compreso l'accesso ai mezzi di servizio della RSA di Roè Volciano che dovrà preventivamente essere avvisata a cura dell'associazione organizzatrice dell'evento;**
- Dovrà essere data informazione degli orari di istituzione del divieto di transito e di sosta con idoneo preavviso ai cittadini residenti nelle viabilità interessate dal passaggio della manifestazione, con particolare attenzione alle attività di ricezione turistica situate nella zona interessata dalla limitazione del traffico;
- Gli accorgimenti idonei alla tutela della sicurezza ed incolumità pubblica dovranno essere messi in atto nel rispetto normativo vigente e dovranno essere a carico della società organizzatrice;

INCARICA

L'Aggregazione Polizia locale della Valle Sabbia e gli Organi di Polizia Stradale indicati nell'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 di far osservare la presente Ordinanza.

AVVERTE CHE

1. La presente Ordinanza ha esecutività dalle ore 07:30 alle ore 14:00 del giorno 28 luglio 2024;
2. Copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente;
3. Alle disposizioni descritte nella presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada nei confronti dei trasgressori;
4. Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Lombardia – sez. di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
5. Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

Roè Volciano, 08/07/2024

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica
Atto sottoscritto in firma digitale
Bosio Massimo / InfoCamere S.C.p.A